



Resino di Talcio
Cinque di Coccolite
Estratto dal Resino delle deliberazioni
Deliberato dalla Pubblica il giorno 16-11

P. Amico. Affettuamente tutti due si addio. L'Amico nel Cimitero
nella Residenza Municipale.
Il Podesta. L'Amico Oliveri. amichevole dal
governo Amico Oliveri. ha adottato la
sollersione.

With it contains 26 messages 1981 Ref. u. No 5 was ex-
cluded it 29.3.1981 u. 1981 relative alla costruzione di
banchi in Ciment. del Copolungo e di P. Pedrino;
With it state finally e liquidazione dei Lavori ex-
guiti relative del Direttore dei Lavori in data 10
November 1981;

novembre 1941. de Litz e 20
approvar la stata finis e liquidare i loro
di sussidi: nella somma totale di £ 815250.

La presente deliberazione è stata pubblicata
a questo albo - futuro nel giorno festivo
17 gennaio 1912 senza reclami.

Visitò la relazione dell'Ingegnere Direttore dei
 lavori di rettificazione e sistemazione della Riva
 di Levante di stato di avanzamento il mattino e intese
 essere e fuo di fuori uniti. finit. in base allo stato della Riva
 est. di stato di avanzamento il 12 marzo 1859; di più.
 1859 Rep. n. 110 un esecutore il 12 marzo 1859; di più.

Neppure
affare il nuovo studio di fusione di lavoro di re-
stare e sostanzialmente della misura comune, con-
filiato in detto il consent dell. Provenire progetto.
sto e direttore di lavoro. Pietro Pontanari.

La present. obbligatoria in tutte le officine
a questo. Edito - patto nel primo fascio 1°
giugno 1938 X nuovo seguito ob-
bligatorio.

№ 7
Liquidazione di Pa-
vori di costruzione
di un gruppo di lo-
canti nel Cimitero
del Capoluogo ed
in quello del
Capoluogo.

N. 638 Div. 2^a
Visto: in' app'rova

Ravenna, li 14.5.21

IL PREETTO

N^o 8
Lavori di sistemazione e riattamento della Biblioteca nuova. Plurimi di opere.

A. FOT-Dic. 2.
Visto e approvato
Parigi 3 febbraio 1933.
H. Piffetti
S. Mazzanti.

Si bussa che il regolamento edilizio in vigore fino dal 1893 non
conviene più alle attuali esigenze;

Verificata la carenza di legge n. 846 dell'11 luglio 1930 re-
lativa alle norme di edilizia urbanistica da includere nel
regolamento edilizio in conformità delle due leggi di legge;

Nota: R.R. D. 15-5-1931 n. 101 e 18 luglio 1930 n. 1111

Considerata la necessità di riformare totalmente il regola-
mento edilizio in vigore;

N. 9
Regolamento
Edilizio

Prov. del bene
N. 220 in
data 2 dicembre
1932 TL

Art. 1.º

revisare il presente regolamento edilizio;

approvare il presente nuovo Regolamento Edilizio e le sue
variazioni per il futuro.

TITOLO I

Disposizioni Generali

Art. 1.º. Affluenze del Regolamento

Art. 1.º Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili
alle opere edilizie e di mobilità. Le disposizioni nel terri-
torio dei centri abitati di Casale, P. Lario, Corrolo.

Le opere soggette al nuovo regolamento.

Art. 2.º Sono soggette all'affluenza del presente regolamento:
a) tutti i lavori riguardanti le costruzioni, riparazioni, altera-
zioni, sostituzioni e demolizioni di edifici, con i loro annessi e
altre strutture;

b) le modificazioni alle fronti dei fabbricati e cambiamenti
nella apertura e chiusura di porte e finestre, portinacci e finestrini
già esistenti, le costruzioni di facciate, di porte e que-
unque altre variazioni all'esterno dei fabbricati prospicienti
il suolo pubblico o comunque esposti alla pubblica vista;

c) la costruzione di marciapiedi, la collocazione dei paracarri e transenne, di
cancelli, barriere e reti metalliche, le aperture di accessi dalle strade ai terreni laterali, la co-
struzione e riparazione di epuratori sottoposti al piano stradale o le alterazioni qualsiasi
del suolo pubblico, nonché l'esecuzione di opere sotterranee;

d) il collocamento di insegne, cartelli,chine, ecc. sulle fronti dei fabbricati prospicienti
terreni pubblici.

Per gli effetti del presente Regolamento è considerato suolo pubblico anche qualsiasi spazio
prodotto o creato di diritto di uso pubblico e si considerano prospicienti il suolo pubblico ed in
vista dell'andamento di edifici o strutture che non ne distano più di 100 metri.

Commissione Consultiva Edilizia

Art. 3.

È istituita una Commissione Consultiva Edilizia composta:

- 1) del Podestà e la perizia;
- 2) di un Ingegnere;
- 3) di un Architetto;
- 4) dell'Ufficiale Sanitario;

Obbligatorietà della dichiarazione e del "Nulla Osta", preventivo.

Art. 4 - Qualunque voglia o debba intraprendere lavori indicati nel precedente art. 2 deve farne dichiarazione per iscritto al Podestà ottenendo il "Nulla Osta", prima di incominciare, tranne nei casi di cui all'art. 5.

Esonero dalla dichiarazione e dal "Nulla Osta", preventivo.

Art. 5 - Hanno eccezione al disposto dell'articolo precedente i seguenti lavori purché non contrarino alle norme generali di questo Regolamento.

- a) le riparazioni interne ai fabbricati;
- b) le modificazioni interne negli edifici industriali.

Saranno altresì esenti dall'obbligo della dichiarazione preventiva i provvedimenti d'urgenza richiesti da imminente pericolo, fermo però l'obbligo di darne sollecito avviso al Podestà agli effetti dell'art. 10.

Denuncia. Disegni

Art. 6.

La dichiarazione per ottenere il "Nulla Osta" ad eseguire i lavori suddetti deve essere diretta al Podestà, firmata da chi intraprende l'opera, e conosciuta, quando occorre, dai relativi disegni dimostrativi in duplice esemplare, pure firmati.

Alorché si tratti di nuove costruzioni o di modificazione ai fabbricati, i disegni dovranno essere firmati, oltre che dai richiedenti da un tecnico autorizzato dalla legge e dai regolamenti comunali in vigore.

Dovranno presentarsi almeno la pianta del pianterreno e quella di un piano superiore, la facciata principale e le altre laterali e posteriori ed anche interne che possiedono, sia vedute in tutto ed in parte della pubblica via, e non meno di una sezione trasversale fatta secondo una linea di più particolarmente manifesti il sistema di costruzione e le disposizioni dell'edificio.

In ogni disegno dovranno indicarsi con cifre le dimensioni dei muri portanti, le altezze dei singoli piani e quelle del tutto alla gronda o al colmo del tetto.

I disegni si devono presentare piegati in formato protocollo (millimetri 21x31) e saranno nelle scale non minore di 1 a 100 per l'interno e di 1 a 50 per l'esterno, salvo casi di speciali decorazioni artistiche, per cui si può richiedere il rapporto di 1 a 20.

Edifici di pregio storico ed artistico.

Art. 7.

Salvo le disposizioni della legge sulle antichità e delle Arti non potrà eseguirsi

alun lavoro (internamente od esternamente) negli edifici avuti pregio artistico e storico, tutti danno primo avviso al Podestà presentandogli il progetto. Il Podestà, udito il parere della Commissione Edilizia, e ove occorra, delle Autorità competenti alla conservazione dei monumenti, può impedire la esecuzione di quelle opere che fossero nocive contrarie alle ragioni storiche ed artistiche degli edifici medesimi.

Rinvenimento di oggetti od avanzi di pregio storico od artistico.

Art. 8. - Se nel restaurare o demolire un edificio qualsiasi, si venisse a scoprire qualche avanzi di pregio artistico o storico, il proprietario è obbligato a farne denuncia immediata al Municipio. Il Podestà, udito il parere della Commissione Edilizia, ordina quei provvedimenti che siano richiesti dalla urgente necessità della conservazione del monumento od oggetto scoperto.

Variazioni ai tipi

Art. 9.

Saranno sottoposte al procedimento di cui agli articoli precedenti le aggiunte e variazioni che si vogliono fare ai disegni già ridimati, quando videranno il rifilimento alla esecuzione dei lavori di conformità ai tipi prescritti.

Durata ed effetto del "Nulla Osta", Responsabilità del costruttore.

Art. 10. - Il Podestà esaminato il progetto, e sentito, ove occorra, il parere della Commissione Edilizia, entro 20 giorni dalla denuncia rilascia il certificato di "Nulla Osta" od indirizza all'interessato in quelli casi il progetto della opera modificato, perché tale da contrariare a prescrizioni di legge o di regolamenti o da recare detrimento al pubblico ornato o danno alla viabilità del suolo pubblico.

Trascorsi 20 giorni dalla denuncia, senza che il Podestà abbia restituito il progetto ed il certificato di "Nulla Osta" o mosse osservazioni, l'interessato potrà suoi atti per mano ai lavori senza l'osservanza delle leggi ed i regolamenti.

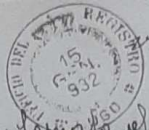
Secondo il certificato di "Nulla Osta" al progettato lavoro il Podestà rilascia la ridimazione del disegno, la quale avrà effetto per una durata adeguata all'importanza del lavoro stesso, trascorso un anno, senza che siano incominciati i lavori si dovrà richiedere una nuova ridimazione.

Il certificato di un tipo è rilasciato a prima responsabilità di chi lo richiede e sotto pregiudizio dei diritti di tutti.

Quando per le opere di interesse privato occorre produrre al disfacimento di fabbricati, l'opera relativa a quella di istituzione, verranno esiguiti unitamente e direttamente a cura del Comune ed a spese del proprietario interessato che dovrà, per garanzia, preventivamente depositare alle casse comunali una somma commisurata all'entità del lavoro.

Considerazioni in luogo.

Art. 11.



La copia di disegni ridimati dall'Autorità Comunale ritirata e proprietario deve sempre trovarsi sul luogo di lavoro a disposizione degli agenti comunali incaricati di controllare l'osservanza delle prescrizioni del Regolamento.

Il proprietario, e chi per lui, dovrà prestare a tale installazione.

Allineamenti Livellati.

Art. 12

Non si potrà por mano a qualsiasi lavoro relativo alla fondazione dei nuovi ponteggianti e sulle piazze, anche se siano iniziati sopra luogo dell'effettivo delegato del Municipio gli allineamenti e le livellate stradali; il costruttore deve prestare a fornire il personale agli effetti occorrenti e questo scopo di tale operazione si dovrà attuare nella copia di cui all'articolo precedente.

Articolo II

Altezza dei fabbricati

Art. 13

L'altezza dei fabbricati deve essere regolata in relazione alla larghezza della strada e secondo dei rapporti indicati nel seguente quadro:

Larghezza della strada	Rapporto fra l'altezza dell'edificio e la larghezza della strada.	Altezza massima
fino a m. 4	2 1/4	m. 9
per il di più fino a m. 8	1 1/2	m. 15
oltre gli 8 metri	—	m. 20.

anche nelle piazze l'altezza dei fabbricati non potrà superare i m. 20 salvo il disposto dell'art. 19.

Quando in forza del piano regolatore dell'abitato la larghezza di una via della città variata, l'altezza dei fabbricati sarà determinata in relazione alla larghezza stabilita nel piano medesimo.

1° Adotta, subito il piano degli organi competenti, potrà tuttavia succedere una maggiore altezza, in relazione all'ubicazione e all'orientamento della strada e piazza quando quindi che le costruzioni progettate costituiscono il maggior decoro cittadino.

2° I fabbricati esistenti, le cui altezze non oltre il limite fissato dal presente articolo, potranno essere ricostruiti all'altezza medesima, purché rispondano a tutte le altre prescrizioni regolamentari e ricostruzione sia ultimata entro un anno dalla compiuta demolizione.

Misura dell'altezza dei fabbricati

Art. 14

L'altezza dei fabbricati sulle fronti verso la via o piazza sarà misurata, sulla linea di mezzo delle fronti delle del piano stradale al piano orizzontale passante per il punto più elevato delle fronti, comprendendosi non solo il cornicione e l'attico, ma

anche le coperture quando siano del tipo detto "alle Mauseide", o congiunti.

Misura della larghezza stradale per effetto della alterza dei fabbricati.

Art. 15.

La larghezza delle strade per quanto riguarda l'applicazione dell'art. 13. è determinata dalla media larghezza nel tratto corrispondente alle fronti dell'edificio, misurata per il viso dei muri delle parti di fabbrica più sporgenti.

Quando per altro alle fronti di un fabbricato corrisponda una larghezza di strada molto maggiore della larghezza media della via stessa, il Comune avrà facoltà di limitare l'alterza dell'edificio che vi corrisponde fino a quella competente alla larghezza media delle strade.

La larghezza di una strada in corrispondenza allo sbocco di altra strada si considera limitata alla linea della congiunzione; due spigoli dei fabbricati d'angolo.

Sul tratto corrispondente al nuovo edificio esistono fabbricati con portici o corpi o balconi su murale, la misura della larghezza della strada non è diminuita della relativa sporgenza.

Alterza dei fabbricati in angolo.

Art. 16.

Uno fabbricato situato in un crocevia e che presenti due o più fronti sopra strade di larghezza diseguale, potrà essere elevato all'alterza corrispondente alla strada di larghezza maggiore, purché le fronti da elevarsi colli ad un'alterza eccezionale nella strada la larghezza minore non ecceda in lunghezza i m. 15.

Nei fabbricati situati in cui alterza nella strada più larga non ecceda i m. 15. sarà consentito di portare il fabbricato alla maggiore alterza nelle strade laterali, per una lunghezza uguale alle alterze medesime, quando queste strade laterali abbiano una larghezza di almeno 6 metri.

Se il fabbricato d'angolo presenta sul medesimo una similitudine di larghezza notevole e da costruire esse stesso una facciata intermedia, la misura di lunghezza delle fronti laterali porterà dello spigolo verso la strada di larghezza minore.

Alterza dei fabbricati in arretramento.

Art. 17.

Le fabbriche che si costruiscono in arretramento od in prospetto della linea stradale devono avere le fronti ugualmente coordinate alle linee medesime. Se le fabbriche oblique formano il portico, l'arretramento dovrà essere uguale almeno alla maggiore larghezza del portico stesso, e l'alterza della fabbrica potrà essere competente alla maggiore larghezza di strada così congiunta, salvo il disposto dell'art. 15.

Eccezioni nelle alterze dei fabbricati

Art. 18.

Sono eccettuati dalle disposizioni dell' art. 13. gli edifici monumentali, le chiese e quelle altre opere che per la loro natura o a motivo di pubblico ornamento erigono delle condizioni speciali d'altezza, restandosi sotto prescrittamente giudicato dal Podestà. Saranno concesse sopra elevazioni in arretramento alla linea frontale dei fabbricati purché le parti sopraelevate non superi l'altezza totale indicata nel citato art. 13 considerandosi l'arretramento come maggiore larghezza di strada.

Se in faccia del Comune di eccettuare da questa disposizione le torrioni, i belvedere, le torrette ed alcune di limitate dimensioni quando giudichi che queste opere contribuiscono al maggior decoro dell'edificio.

Preferizioni speciali per fabbricati in contiguità dei monumenti

Art. 19.

Per edifici in contiguità e monumenti soggetti alle disposizioni della legge 26 giugno 1909. N. 340. Saranno così per conto prescritte norme speciali di distanza e di altezza, sentito il parere del competente Ufficio di conservazione dei Monumenti.

Intercapedini

Art. 20.

L'intercapedine fra gli edifici prospicienti una pubblica strada sarà considerata come via pubblica agli effetti dell' art. 15. Per le intercapedini future la larghezza non potrà essere minore di m. 4. Lo spazio di m. 4. due estremità divise in parti uguali fra i confinanti e non eguagliando l'estremità m. 2. del proprio confine quando non esista una speciale costruzione come all' art. 11.

Se in una fabbrica costruita in precedenza e minore distanza del confine l'altra confinante dovrà impiantarsi a m. 4. da detta fabbrica.

I muri di cinta saranno considerati edifici quando la loro altezza superi i 3 metri. La prescrizione della distanza di cui sopra non ha più luogo quando fra due edifici esista una via pubblica.

Titolo III^o

Del prospetto e delle opere esteriori ai fabbricati

Decorazioni e tinte esterne

Art. 21.

Le fronti delle case e degli edifici prospicienti le vie e gli spazi pubblici o comunque esposti alla pubblica vista dovranno con speciale riguardo alla loro ubicazione, corrispondere alle esigenze del decoro edilizio tanto per ciò che si riferisce alla corretta armonia delle linee ornamentali quanto per i materiali da impiegarsi nelle opere di decorazione. Ogni proprietario deve mantenere il proprio edificio e tutte le parti di esso in stato di costante conservazione per la salubrità, l'igiene e il decoro pubblico ed anche per l'interesse e dell'archeologia. La decorazione degli edifici e dei relativi infissi nelle parti visibili del tutto pubblico deve essere decorosa e di gradevole effetto.

In ogni caso il bianco rifatto e rivato.

Le finche finite sopra la shade nell'interno dell'abitato, dovranno essere munite di infissi. Un edificio che abbia un prospetto di unico carattere architettonico dovrà essere tingeggiato in modo uniforme e contemporaneamente per tutta la estensione delle facciate sulle vie opportune a diversi proprietari.

Quando un edificio faccia angolo o prospetti due o più shade, se si verranno eseguire lavori di restauro o di abbellimento ad una delle facciate, dovranno eseguirsi anche alle laterali quei lavori che saranno ritenuti necessari a togliere ogni deformità.

Docce e tubi per le pluviali

Art. 22.

Le acque dei tetti, balconi e verande piovanti verso il suolo pubblico, dovranno essere raccolte in apposite docce e condotte, entro tubi verticali muniti di opportuni sfioratori a defluire nelle pubbliche fogne ove esistono. I tubi verticali collocati all'esterno dei muri dovranno essere di ghisa o di ferro per l'altezza di almeno m. 2.50 sopra il piano stradale. I muri di cinta e ripartimenti di docce avranno apertura piovante all'interno.

Condotti del fumo e simili

Art. 23.

È proibito di collocare e di fare scendere chimamente alle fronti dei fabbricati prospicienti il suolo pubblico o vicini della pubblica via, i condotti del fumo di camini, di carboni-fuochi e di scorie di motori a gas o a vapore.

È pure vietato di collocare all'esterno delle fronti tubi che portino acque di scolo delle pluviali.

Balconi

Art. 24.

Per le case di nuova costruzione, i balconi e le verande sulle fronti prospicienti il suolo pubblico saranno attuati ad altezza non minore di m. 4 misurati fin il piano stradale o il piano inferiore del balcone, e la loro sporgenza massima dal muro frontale non potrà superare m. 1.20 nelle shade di eguali o maggiore di m. 12 m. 0.90 nelle shade di larghezza minore di m. 12 ma superiore ai m. 4. È fatto divieto di tali costruzioni in tutte le vie di larghezza minore ai m. 4.

Aggetti e sporgenze

Art. 25.

Fin all'altezza di m. 2.50 dal suolo gli aggetti e le sporgenze non potranno superare i 5 cm. del filo delle facciate ed i 12 cm. del filo del muro. Nelle shade più di larghezza minore di m. 2.50 è vietato qualsiasi aggetto e sporgenza fino alla predetta altezza.

Sono tuttavia permessi sporgenti maggiori in edifici di carattere monumentale o di notevole pregio artistico.

Gli tetti e i balconi di fabbricati saranno costruiti con pigna di tegole, con cemento o con mattoni cotti, arrociati e rivestiti in cemento.



visto bollo e rubrica N° 552

IL PROCURATORE REGG.

Manzoni

Colonnelle e paracarri.

Art. 26.

È vietato disporre ed appoggiare davanti alle fronti di edifici o muri di cinta o periferici sul suolo pubblico soggetti a servitù pubblica, colonnelle e paracarri, hanno negli angoli alla rivolta delle vie, purché la sporgenza di essi non superi m. 0.30 alla base, e la loro altezza non sia minore di m. 0.50. Solo le prescrizioni speciali che darà in ogni caso il Comune, il quale potrà inoltre permettere la collocazione di paracarri all'estremità dei marciapiedi alla difesa e conservazione di pubblici monumenti e di opere d'arte.

Profilatore di cornici tra edifici

Art. 27.

Per la profilatura delle cornici potranno essere permessi fra due edifici contigui, linee di muro liscio, purché poco ricchianti e di larghezza corrispondente alla sporgenza delle cornici che rivestiranno.

Chiusura delle aree scoperte verso il suolo pubblico

Art. 28. Le aree scoperte di proprietà privata, non soggette a servitù di pubblico uso, contigue a piazze e a strade pubbliche domaniale, a giudizio del Comune, e tenuto conto delle possibili situazioni stradali e di bisogno della circolazione, esse ricinto o da cancellata sopra la quale con esplicita di ferro da taglio naturale od artificiale, oppure da mure di cinta ornamentale.

Insegne cartelli vetrine etc.

Art. 29.

È proibito di esporre al pubblico qualunque insegna od iscrizione senza averne permesso preventivo dal Municipio per il necessario nulla osta. Le insegne, cartelli, vetrine, le tende etc. da applicarsi alle fronti dei fabbricati, dovranno essere in armonia con le linee architettoniche dei fabbricati medesimi.

Sono proibiti quelli infissi che ricoprono o tolgono la vista delle arti ornamentali, o architettoniche delle fronti degli edifici, e che disturbano o impediscono il pubblico transito.

Circolo IV°

Norme per la esecuzione dei lavori.

Art. 30.

Ogni opera edilizia deve eseguirsi in modo premuroso conforme ai progetti approvati e con l'osservanza delle migliori regole d'arte ed costruire ed avere tutti i requisiti necessari perché sia solida, igienica, decorosa ed adatta alla sua destinazione.

Nelle opere edilizie dovranno in particolare osservarsi le seguenti disposizioni:

a) È vietato costruire edifici sul ciglio o al piede degli edifici sui terreni privati, o

comunque atti a sorreggere: nel confine fra terreni di natura consistente diversa, e sopra un solo e solo fondo, salvo il caso che le fondazioni appoggino su roccia viva e compatta.

b) Le fondazioni, quando è possibile, debbono posare sulla roccia viva e compatta oppure su materiale ridotto a piani orizzontali e denudato del caprellaccio, ovvero su terreno perfettamente sodo nel quale debbono essere convenientemente incassate.

Quando non si possa raggiungere il terreno compatto e si debba fabbricare su terreni di riparto cedente o comunque sciolti si debbono adottare i metodi dell'arte del costruttore per ottenere un solido appoggio delle fondazioni, oppure queste debbono essere costruite da una platea generale.

c) Le murature debbono essere eseguite secondo le migliori regole d'arte, con buoni materiali e con accurata mano d'opera. Nella muratura di pietra non sarà da vietare l'uso dei ciottoli di forma rotonda se non convenientemente spaccati. Quando il pietrame non presenti piani di posa regolare dovrà preferirsi che la muratura venga costruita da corsi orizzontali di mattoni o due filari o da fasce continue di calcinotto di cemento dello spessore di cm 15 e tutta la larghezza del muro e che la distanza reciproca di tali corsi o fasce non sia superiore a m 1.50. I muri dovranno avere dimensioni tali che il carico unitario su di essi esistenti non risulti superiore a $\frac{1}{6}$ del carico di rottura del materiale di cui sono costituiti.

d) Nei piani superiori a quello terreno dovranno essere vietate le strutture spingenti contro i muri perimetrali o non siano muniti di robuste catene.

I tetti dovranno essere costruiti in modo da escludere qualsiasi spinta orizzontale, le travature dei tetti dovranno essere incassate nei muri perimetrali per non meno di m 0.25.

e) I lavori di muratura, qualunque sia il sistema costruttivo adottato dovranno essere sospesi nei periodi di gelo, nei quali cioè la temperatura si mantenga, per molte ore, al di sotto o zero gradi centigradi.

Quando il gelo si verifici solo per alcune ore della notte le opere in muratura ordinaria potranno essere eseguite nelle ore meno fredde del giorno, purché al distacco del lavoro non siano adottati i provvedimenti di uso comune per difendere le murature dal gelo notturno.

Nelle strutture di cemento armato dovranno strettamente osservarsi le prescrizioni per l'adottazione degli apparecchi idraulici e per l'esecuzione delle opere di conglomerato cementizio semplice o armato approvate con R.D. 15 luglio 1930 N. 1133 e eventuali modificazioni successive.

Art. 31. Ogni opera cui le strutture di conglomerato cementizio semplice o armato abbiano funzione specialmente statica o comunque interessino l'incolumità delle persone dovrà essere costruita in base ad ogni progetto esecutivo firmato da un ingegnere o architetto iscritto negli albi nei limiti delle rispettive attribuzioni ai sensi della legge sull'esercizio professionale. Tale progetto, così come le successive variazioni od aggiunte che il medesimo durante lo svolgimento dei lavori possa eventualmente essere richiesto, dovranno sempre essere presentati e denunciati all'Autorità Prefettizia la quale disporrà per le necessarie ispezioni.

Per ogni altro materiale da costruzione saranno da osservarsi le norme fissate per le loro esecuzioni, le speciali disposizioni di legge, così per le opere murarie il R.D. 22 febbraio 1908 e per le opere in cemento il R.D. 15 luglio 1930 e per le opere in legname il R.D. 30 ottobre 1912.

Art. 32. L'Autorità Comunale potrà ordinare la sospensione dei lavori o la demolizione totale

o parziale delle opere eseguite suola l'osservanza delle norme indicate nei comuni prec-
denti, salvo le dimissioni di Ufficio e carico dei contrattatori, qualora ciò non venga
espresso nei termini di tempo che furono stabiliti nell'ordinanza podestaria.

Art. 33. - I proprietari di fabbricati da destinare ad abitazioni o permanenza di persone, sia
da fabbricare di costruzione interamente nuova o di sostanziali modificazioni ed ampliamenti di
edifici esistenti, dovranno sottoporre al Podestà la scala tecnica di igiene per la disposizione
di abitazioni, dopo averne fatto regolarmente compiere tutti i lavori di nuova costruzione,
modificazioni ed ampliamenti. Per tale disposizione l'Ufficio tecnico procederà alla visita
del fabbricato in accordo con l'Ufficio d'Igiene.

Recinzioni e ponti di servizio.

Art. 34.

Ove sia necessario e possibile recingere le aree nelle quali si eseguono opere interessanti
dintorni ed immediatamente il tutto pubblico le recinzioni dovranno essere costruite con
solido e dure opere. Le parti di tali opere munite di solide armature dovranno essere verso
l'interno e mirare verso dentro ogni sospensione di lavori.

La superficie del tutto pubblico da poter occupare sarà determinata, caso per caso, dall'Ufficio
Comunale.

In qualsiasi lavoro, qualora possa essere pericoloso per il pubblico travolto dovrà essere sempre
presente almeno una persona, per avvertire i passanti.

Nei ponti di servizio, verso le aree pubbliche, il piano inferiore, dovrà essere costruito ad altezza
non minore di m. 3.50 misurati dal suolo alla parte più bassa dell'armatura del ponte
e dovrà avere il piano praticabile eseguito in modo che sia garantita la sicurezza del passaggio
nello stato sottostante, impedendo la caduta di materiali di qualunque specie, solidi o liquidi.
Tutti i ponti di servizio, tali opere di chiusura, le barriere fisse, le scale, i meccanismi, le
quaderni e le legature dei segnali e ogni altro mobile d'opera, dovranno presentare la mag-
giore resistenza e soddisfare le migliori norme decise, in modo da impedire qualunque
danno ai passanti, o alle opere addette ai lavori, nonché alle cose in genere.

Titolo V^o

Prescrizioni relative alle costruzioni isolate da erigersi sulle aree a ciò destinate.

Art. 35.

I progetti delle palazzine isolate con giardini da erigersi nelle zone comprese nel
piano d'ampliamento dovranno uniformarsi, che quanto loro stabilito dalle disposizioni
generali del presente regolamento, anche alle seguenti speciali:

- a) Le palazzine e le opere accessorie dovranno essere disposte in ogni loro parte e anche nel
tutto e insieme, sia in rapporto all'arte che alla qualità dei materiali da impiegarsi, e non si
devranno in via generale per più di tre piani comprese il terreno. Le costruzioni accessorie isolate
nelle giacenze delle palazzine non potranno essere che a due piani comprese il suolo.
- b) Le palazzine saranno distanti fra loro almeno m. 8 misurati parallelamente all'asse stradale.

e m. da confini laterali dei lotti di terreno in cui verranno costruite, eccetto il caso che esistano speciali convenzioni fra i proprietari confinanti, regolarmente stipulate e trascritte, le quali consentano di ridurre la predetta distanza dagli 8 metri in misura disuguale. La distanza degli 8 metri deve mantenersi anche nei punti in cui i fabbricati non si prolungano e per una profondità di 10 metri dal limite stradale. I muri di cinta saranno considerati edifici, quando la loro altezza ecceda il limite indicato all'art. 30. La distanza di cui sopra non si può obbligarla quando fra due edifici esista una via pubblica;

c) l'area recata intorno alle palazzine dovrà essere rettificata, preferibilmente a parco o giardino creata con muretti e barriere metalliche. Resta però stabilito che per questi edifici si applichi il disegno indicato all'art. 6 dovrà essere presentata la planimetria generale nello stile non minore di 1:500.

Titolo VII

Disposizioni diverse

Art. 36

Tutte simili a tutto il comune le disposizioni degli art. 7-8-25-44-45.

Titolo VIII

Speciali servizi edilizie

Numeri civici

Art. 37

I numeri civici di ciascuna casa devono essere conformi al modello che verrà stabilito dal Comune, e non potranno essere spostati o cambiati senza il suo permesso.

Aperture di vie private

Art. 38

Quando uno o due proprietari intendano di incidere una nuova via o strada in abitazione un loro fianco, il regolamento dell'ente presentere al Comune il relativo progetto ed ottenere la approvazione, sotto che questo costituisce nessun impedimento per l'Autorità Comunale per rendere pubbliche le nuove strade.

In nessun caso sarà concessa l'apertura di nuove strade avanti le larghezze inferiori degli 8 metri e che non siano in correlazione alle reti di strada preesistenti nelle località stesse di piani medesimi.

Per le costruzioni che debbano sorgere lungo le medesime dovranno essere osservate le disposizioni di questo regolamento, come se prospettasse sulle pubbliche vie.

I proprietari delle strade aperte al pubblico sono obbligati di provvedere alle opere manutenzione, costruzione ed illuminazione delle strade stesse, nonché alle scritte delle acque, o norme delle disposizioni dell'Autorità Comunale.



Milano

Chiusura delle vie private

Art. 39. Il Comune potrà prescrivere la chiusura con muri o cancelli delle vie private comuni, anche con le vie e piazze pubbliche aperte in precedenza alla pubblicazione del presente regolamento, se esse non rispondano alle prescrizioni del primo capoverso dell'art. precedente.

Lattine esterne

Art. 40.

Si vieta la costruzione delle lattine all'esterno dei muri che prospettano sulle vie e piazze pubbliche o che non sono in vista dalle medesime.

Il Podestà, sentito il parere degli Uffici competenti, potrà ordinare le modificazioni o soppressioni delle lattine esistenti nella condizione inaccettabile, quando quindi esse costituiscono una sordida offesa durante un adeguato periodo di tempo.

Costruzioni in legno.

Art. 41.

Le costruzioni esclusivamente o prevalentemente in legno o di altro materiale di facile combustione, sono soggette a prescrizioni speciali, caso per caso.

Titolo VIII°

Disposizioni transitorie e penali.

Art. 42.

Il presente regolamento andrà in vigore quando sarà stato approvato dalla Giunta Provinciale Amministrativa, e da quell'epoca si intenderà abrogato il precedente regolamento del 1815 e revocate qualsiasi altre contrarie disposizioni.

Art. 43. Entro un anno dall'attuazione del presente regolamento, dovranno i proprietari provvedere affinché le disposizioni degli art. 21-23-24-25-26-29-31-33-35 siano applicate a quegli edifici che fossero in disaccordo con le medesime.

Art. 44. In occasione di notevoli restauri o modificazioni ai fabbricati od opere esistenti saranno applicate anche sopra le disposizioni degli art. 21-23-24-25-26-29-31-33-35.

Art. 45. L'esecuzione del presente regolamento è affidata ai seguenti Organi Municipali: Ufficio Tecnico - Ufficio di Polizia - Ufficio d'Igiene.

Contravvenzioni

Art. 46.

Senza pregiudizio delle maggiori pene stabilite dalle leggi e dai regolamenti generali dello Stato, i contravventori alle disposizioni del presente regolamento saranno puniti con l'ammenda da L. 100 a L. 2000. si escludendo con l'arresto da un giorno ad un mese. Per l'accertamento delle contravvenzioni e relativi procedimenti si applicano le disposizioni dell'art. 236 e seguenti del Libro unico della legge Comunale Provinciale. approvato con R.D. 11 febbraio 1915 N° 148 e successive note periodiche (R.D. 30 dicembre 1915 N° 2839).

R.D.L. 29 maggio 1924 N° 827, legge 26 febbraio 1928 N° 613.

Norme regolamentari edilizie per il Forese.

Disposizioni generali

Art. 1.

Il Regolamento Edilizio ai soli effetti della osservanza delle norme di buona costruzione, previste dall'art. 1° del R.D.L. 3 aprile 1930 N° 682, i proprietari fanno l'obbligo di presentare al Podestà la denuncia per ogni lavoro edilizio che si eseguirà nel territorio fuori della Zona d'influenza del Piano Regolatore, l'ampliamento della Città.

Art. 2. Sono soggetti all'applicazione delle presenti norme:

a) Tutti i lavori riguardanti le costruzioni, riparazioni, abbellimenti, adattamenti e demolizioni di edifici, per uso civile abitazione e per uso colonico.

b) Le costruzioni di mura e pareti, le collocazioni di canelli, fantiche e reti metalliche, le aperture di aerei, dalle strade ai terreni, le costruzioni di manifesti o di diariste.

Art. 3. Chiunque voglia o debba intraprendere lavori indicati nell'articolo precedente, deve farne dichiarazione per iscritto al Podestà, ottenendo il Nulla Osta prima di incominciarli.

Denuncia Disegni

Art. 4.

La dichiarazione prelevata il Nulla Osta ed eseguire i lavori suddetti deve essere firmata da chi intraprende l'opera, e deve essere corredata, quando occorre, dei relativi disegni, e dei disegni di costruzione in doppio esemplare pure firmati.

Il Podestà si tratti di nuove costruzioni edilizie, i disegni dovranno essere firmati dai tecnici e cio' autorizzati dalle leggi e dai regolamenti comunali in vigore, e dovranno oltre alle planimetria della località rappresentata le piante del pianterreno e quelle dei piani superiori, le facciate principali, quella laterale ed una sezione trasversale fatta secondo una linea che più partecipi manifesti il volume di costruzione e le disposizioni dell'edificio. I disegni pie-
gati in formato protocollo saranno della scala minima di 1:100.

Art. 5.

Il Podestà esaminato il progetto e subito ne osserva il parere della Commissione Edilizia, richiedendo la dichiarazione, rilasciata il certificato di Nulla Osta ed indicando all'interessato in quale parte il progetto deve essere modificato.

Costruzioni per uso civile

Art. 6.

Per le costruzioni ad uso civile abitazioni che sorgano nel Forese sufficientemente o per parte di queste norme regolamentari gli art. 7. 8. 9. 11. 12. 13. 14. 15. 22. 36. 37. 38. 39. 43. 44. del Regolamento Edilizio per la Zona d'influenza del Piano Regolatore ed ampliamento della Città.

Costruzioni rurali.

Art. 7.

La distanza minima dalla strada delle nuove costruzioni rurali dovrà essere di M. 3.

misurati dalla metà dei fori laterali alle spalle, alla parete esterna dei muri propinqui.

Art. 8.

Chè esse saranno o non, case per case, nelle borgate, o nei piccoli aggregati rurali, di tenere i porci, le galline e i polli, pure, e sotto le prescrizioni igieniche fissate nell'apposito regolamento.

Art. 9.

Le case coloniche dovranno avere la costruzione garantita della umidità all'aria, in posizioni tali da evitare ristagni, e col piano terreno, che dovrà a dimora, soprallavato di almeno cm 30 del piano di campagna. Quando la distanza del fabbricato dalla via non supera i 6 metri, il pavimento del piano terreno non potrà essere ad una quota altissima più bassa di quella della via.

Art. 10.

L'altezza del piano o piano delle camere d'abitazione dovrà risultare non inferiore ai m. 2.30.

Art. 11.

Dovrà risultare ben separata l'abitazione degli animali domestici da quella degli uomini.

Disposizioni transitorie e penali.

Art. 12.

Le presenti norme regolamentari andranno in vigore non appena saranno intervenute le approvazioni di legge.

Art. 13.

L'esecuzione delle presenti norme è affidata ai seguenti Organi Municipali: Ufficio Tecnico; Ufficio di Polizia; Ufficio di Leghe.

Art. 14.

Le contravvenzioni, ove non siano comprese in via amministrativa, saranno deferite all'Autorità Giudiziaria per il procedimento di legge.

Contro la contravvenzione, se il privato rifiuta di ridurre il proprio stabile, in stato conforme alle prescrizioni di legge o di regolamento, il Podestà potrà assumere l'Autorità Giudiziaria, che ha ordinato l'esecuzione d'Ufficio dei lavori all'uopo occorrenti.

Per le infrazioni delle massime fine stabilite dalle leggi e dei regolamenti comunali dello Stato, i contravventori alle disposizioni degli stessi norme saranno puniti con l'ammenda da 200 a 2000, o eventualmente con l'arresto da un giorno ad un anno.

La presente deliberazione è stata pubblicata a tutto il futuro nel giorno festivo 1° gennaio 1911.

Letto, letto, approvato e sottoscritto

F. Roberts
Ambasciatore

F. Ley *retorio*

Regio d'Italia
Comuni di Comelio
Esatto del Registro delle debite del Fisco
Deliberazione adottata il giorno 10 gennaio 1931

L. Adun. Municipale tenutasi sotto l'aula comunale
nella Pubblica Comunità
Il Sindaco Sig. Aurelio Chiaro, assistito dal Le-
gitimo Manrico Cella ha adottato la seguente delibera-
zione:

Visto la proposta deliberata il 19 dicembre 1930 appro-
vata il 20. 11. 1930 n. 1483 relativa all'oggetto.
Visto la relazione dell'Ing. Ferdinando Mazzoni in
data 10 corrente relativa alla maggior spesa occorrente
per l'oggetto.

Delibero

approvare la maggior spesa di L. 1.900. occorrente per
l'assunzione del lavoro per la in oggetto fabbricando
per somma sul cont. di L. del Contabile 1931 (Re-
sultato finale) che ha responsabilità per L. 1.000=

La presente deliberazione è stata approvata a questo effetto
fatto nel giorno festivo 10 gennaio 1931, senza intesa.

Fatto, letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
A. Chiaro

Il Segretario
[Firma]

N. 10
Maggior spesa
per l'assunzione di
lavoro per la
fabbrica del
Capoluogo

N. 102 Div. 2^a
Visto: L. approvata

Ravenna, li 26-1-1931

IL PREFETTO
F. F. F.

Regio d'Italia
Comuni di Comelio
Esatto del Registro delle debite del Fisco
Deliberazione adottata dal Consiglio il giorno 13-1-1931

L. Adun. Municipale tenutasi sotto l'aula comunale

N. 11
Pubblica del
al No della Spese
di P. S. S. S.